

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4949

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli

Seduta del 2 marzo 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di eliminare talune sperequazioni fiscali esistenti nel settore degli alcoli, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge col quale vengono stabilite apposite norme in materia.

In proposito devesi far presente che attualmente gli alcoli denaturati per uso industriale sono soggetti al pagamento del diritto erariale speciale nelle seguenti misure:

1) lire 1.000 per ettanidro per l'alcole metilico di produzione nazionale od importato dall'estero;

2) lire 1.000 per ettanidro per gli alcoli propilico ed isopropilico prodotti nel paese sotto vigilanza fiscale e lire 6.000 per ettanidro per gli stessi alcoli importati dall'estero.

In applicazione delle norme sopracitate si rileva che mentre per i prodotti nazionali fab-

bricati con i succennati alcoli è dovuto il diritto erariale speciale su tutto l'alcole impiegato, anche se questo non si ritrova nel prodotto finito, per quelli importati dall'estero il pagamento del cennato diritto è dovuto limitatamente al quantitativo di alcole in essi eventualmente presente.

Tale situazione di disparità fiscale è aggravata dalla progressiva diminuzione dei dazi doganali sui prodotti importati per effetto dell'attuazione del Mercato comune europeo.

Inoltre la rilevata sperequazione talvolta si verifica anche tra gli stessi prodotti nazionali. E ciò in quanto le ditte che eseguono le lavorazioni in ciclo chiuso ottengono l'alcole necessario alla fabbricazione dei prodotti in una fase intermedia della lavorazione stessa, per cui l'alcole impiegato, non potendo

nel caso estrarsi dagli apparecchi per essere accertato, non viene assoggettato al diritto erariale speciale.

Per contro le ditte che impiegano nella fabbricazione dei prodotti l'alcole acquistato da terzi debbono corrispondere su detto alcole il diritto erariale in parola.

Infine altra sperequazione riscontrata da parte dei rappresentanti della Comunità europea consiste nel diverso trattamento fiscale attualmente previsto per gli alcoli presenti nei prodotti importati dall'estero ed in quelli similari nazionali. E ciò perché gli alcoli contenuti nei prodotti importati sono assoggettati al pagamento degli interi tributi di lire 120.000 per ettanidro (lire 60.000 imposta di fabbricazione più lire 60.000 per diritto erariale normale), mentre gli alcoli contenuti nei prodotti nazionali hanno assolto il solo diritto erariale speciale di lire 1.000 per ettanidro dato che, in tal caso, l'alcole viene denaturato sotto vigilanza fiscale prima dell'impiego.

In proposito anzi la stessa Comunità ha deliberato una direttiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE con la quale, al fine di raggiungere l'equiparazione del trattamento fiscale tra i prodotti nazionali ed esteri, viene stabilito che entro il 1° luglio 1968 gli alcoli contenuti nei prodotti importati siano assoggettati soltanto al diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro.

Tutto ciò premesso e considerato che le lamentate sperequazioni fiscali riflettono principalmente gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge col quale vengono eliminate le sopra menzionate sperequazioni riscontrate nel settore industriale di impiego di detti alcoli.

È necessario, peraltro, reperire i fondi necessari per far fronte alla minore entrata derivante dalle agevolazioni accordate per eliminare le anzidette sperequazioni.

Tenuto conto che, nel 1966, sono passati al consumo ettanidri 1.100.000 di alcoli metilico, propilico ed isopropilico, con un introito complessivo di lire 1.100.000.000, e che soltanto il 28 per cento dei predetti alcoli si ritrova nel prodotto finito, si è ritenuto di coprire parzialmente la minore entrata che deriva dall'abbuono accordato sul restante 72 per cento (che non si ritrova nel prodotto finito) raddoppiando il diritto erariale speciale attualmente vigente, portandolo cioè da lire 1.000 a 2.000 (articolo 1).

Il diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro si applicherà, perciò, al 28 per cento degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

Facendo riferimento ai dati del consumo dell'anno 1966, si può presumere che sarà introitata la somma di lire 616.000.000 (308.000 ettanidri × lire 2.000) con una perdita, rispetto all'introito del 1966, di lire 484.000.000.

Per la copertura di quest'ultima perdita, si provvede stabilendo l'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti liquori ed acqueviti fino a 4 centilitri che attualmente ne sono esclusi. Poiché non vi è dubbio che i recipienti sopra indicati attualmente confezionati sono almeno 150.000.000, il relativo maggiore introito di lire 750.000.000 (150.000.000 × lire 5). Si avrebbe, detraendo da questa maggiore entrata la perdita innanzi calcolata di lire 484.000.000, un incremento delle entrate erariali di lire 266.000.000, che coprirebbe largamente anche il minore introito derivante dalla concessione degli abbuoni per cali di giacenza, previsto dall'articolo 3.

Per quanto concerne poi la disciplina dell'alcole etilico, tenuto presente che detto alcole viene sostanzialmente impiegato in usi potabili, il problema del trattamento fiscale del prodotto è stato temporaneamente rimandato per essere risolto allorché sarà definito lo studio dell'organizzazione di mercato in corso di trattazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Si passa ad illustrare la portata dei singoli articoli del provvedimento.

Con l'articolo 1 del diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico denaturati viene elevato da lire 1.000 a lire 2.000 per ettanidro.

Con l'articolo 2 viene stabilito che gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico denaturati impiegati in lavorazioni industriali sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per Ha qualora, alla fine del ciclo produttivo, non risultino presenti nel prodotto finito.

Nello stesso articolo viene stabilito il quantitativo massimo di alcole che può essere presente nel prodotto finito per fruire dell'esenzione dal pagamento del diritto erariale speciale, il trattamento fiscale delle deficienze di alcole, nonché i vincoli di circolazione ai quali l'alcole stesso è sottoposto.

Con l'articolo 3, accogliendo le istanze più volte formulate dagli operatori, viene accordato l'abbuono dei tributi sulle eventuali deficienze degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico denaturati e non, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e

in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, purché le deficienze stesse non superino la misura annua del 5 per cento in volume anidro.

Per quanto riguarda gli alcoli trasferiti in cauzione, l'abbuono viene concesso se la deficienza è contenuta nella misura del 2 per cento. Se le percentuali di cui innanzi sono superate soltanto del 2 per cento, sulla quantità eccedente sono dovuti l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale in misura normale. Infine ove i cali superino anche detto secondo limite i tributi innanzi detti sono dovuti su tutto il prodotto mancante salvo l'applicazione delle penalità previste dal successivo articolo 11.

Con l'articolo 4 viene accolta la direttiva della Commissione della CEE equiparando, agli effetti fiscali, l'alcole contenuto nei prodotti importati all'alcole contenuto nei prodotti di fabbricazione nazionale.

Con l'articolo 5 è stata prevista una nuova disciplina dei vincoli di deposito dell'alcole denaturato.

Con l'articolo 6 è stato stabilito che per gli alcoli già liberi da tributo, quando vengano sottoposti a trasformazione e rettificazione, può prescindersi dal richiedere il pagamento sia della imposta di fabbricazione che del diritto erariale.

L'articolo 7 costituisce un'applicazione particolare della disposizione del precedente articolo 6 al caso in cui l'alcole denaturato sia stato impiegato in lavorazioni industriali col pagamento del diritto erariale speciale. In tale ipotesi è stato stabilito che l'alcole eventualmente recuperato alla fine del ciclo produttivo ma da riutilizzare nello stesso stabilimento non è soggetto per la seconda volta al pagamento del diritto erariale speciale neanche nel caso in cui si renda necessaria la totale o parziale ridenaturazione dell'alcole.

Con l'articolo 8, adempiendo ad un voto formulato dalle categorie interessate, si sono consentite ulteriori forme di prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, e, inoltre, è stata data facoltà all'Amministrazione finanziaria, analogamente a quanto attualmente è disposto in materia d'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità sotto l'osservanza di determinate condizioni precisate nell'articolo stesso.

Con l'articolo 9 dello schema di provvedimento è stata estesa l'applicazione del con-

trassegno di Stato anche ai recipienti contenenti liquori ed acqueviti di capacità inferiore a 4 centilitri. Lo scopo di tale disposizione è duplice in quanto, mentre da una parte si è inteso reperire una maggiore entrata per far fronte alle perdite erariali che, certamente, conseguiranno come si è innanzi visto alla agevolazione fiscale prevista dal precedente articolo 2, dall'altra si è voluto porre una remora alle evasioni fiscali che vengono perpetrate attraverso lo smercio dei predetti recipienti contenenti acqueviti e liquori di illegittima provenienza.

Con l'articolo 10 vengono dettate particolari disposizioni sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei prodotti alcolici. Anche questa disposizione ha lo scopo di contenere le evasioni fiscali, attraverso un rigido controllo sul movimento degli spiriti per uso portabile liberi da imposta e sul loro impiego nella preparazione di bevande alcoliche.

Con gli articoli dall'11 al 17 vengono comminate sanzioni penali per l'inosservanza di alcune disposizioni inserite nello schema di disegno di legge oppure per infrazioni previste da disposizioni di legge attualmente vigenti.

In particolare viene prevista l'ammenda proporzionata ai tributi per le deficienze degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico riscontrate nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e nei depositi assimilati ai doganali di proprietà privata nonché per le deficienze riscontrate all'arrivo degli stessi alcoli trasportati in cauzione (articolo 11), qualora dette deficienze superino determinati limiti.

Il deposito non denunciato di alcole denaturato è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando (articolo 12). Questa sanzione è già prevista nel vigente testo unico sugli spiriti ma è stato necessario indicarla nel nuovo testo di legge in conseguenza delle variazioni dei quantitativi minimi prescritti per la denuncia di deposito nel testo stesso.

L'inosservanza dell'obbligo di tenere il registro di carico e scarico prescritto dal predetto articolo 10, l'irregolare tenuta del registro stesso ed il rifiuto di presentarlo agli agenti addetti alla vigilanza sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 (articolo 13).

Nel secondo comma dell'articolo 13 sono previsti alcuni casi in cui le deficienze di prodotto riscontrate nel registro di carico e scarico non costituiscono, se contenute entro cer-

ti limiti percentuali, irregolarità agli effetti dall'applicabilità dell'ammenda di cui sopra.

L'articolo 14 punisce con ammenda chiunque prepari a scopo di commercio liquori, estratti ed essenze, anche non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori e profumerie alcoliche in quantità superiore o in qualità diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro prescritto dall'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Gli articoli 15 e 16 dettano sanzioni penali per l'inosservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 circa l'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti prodotti alcolici in quantità inferiore a 4 centilitri.

Con l'articolo 17, infine, vengono aggiornate, tenuto conto della svalutazione monetaria, le sanzioni penali e amministrative stabilite con disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955. L'aggiornamento è stato effettuato con la decuplicazione della misura delle attuali sanzioni. Naturalmente tale decuplicazione non si applica alle sanzioni sta-

bilite in misura proporzionale ai tributi evasi.

Con l'articolo 18 è stato disposto che nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge che viene ora proposta e la data in cui i contrassegni di Stato potranno essere effettivamente applicati, i fabbricanti dovranno corrispondere il prezzo del contrassegno, nella misura di lire 5 per ogni recipiente fino a 4 centilitri. A tale scopo gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione di lavoro corredata dalla quietanza di Tesoreria comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Nello stesso articolo vengono stabilite le sanzioni per l'omissione, ritardata o inesatta presentazione della dichiarazione di lavoro.

* * *

Si conclude con un prospetto illustrativo delle entrate derivanti dallo schema di provvedimento in esame raffrontate con quelle conseguite nel 1966.

ENTRATE	Ammontare tributo per l'anno 1966	Introito 1966	Ammontare tributo in base al provvedimento in esame	Introito in base al provvedimento in esame
Diritto erariale speciale per alcoli metilico, propilico ed isopropilico	L. 1.000 per ettanidro	L.1.100.000.000	L. 2.000 per ettanidro	L. 616.000.000
Prezzo contrassegno di Stato per recipienti prodotti alcolici fino a 4 centilitri	—	—	L. 5. per recipienti 150 milioni di recipienti	L. 750.000.000
		1.100.000.000		L. 1.366.000.000

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

ART. 2.

Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole.

Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, è dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione finanziaria può consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere più reimpiegati nei processi industriali di cui sopra.

La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'Amministrazione finanziaria che dovrà redigere apposito verbale.

Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'Amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, è dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11.

Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidità con

le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.

ART. 3.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro.

Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantità eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantità mancante sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

ART. 4.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dallo estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto

finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

ART. 5.

Il trasporto degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantità superiore a litri 30 è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantità superiore a litri 100 è soggetto a denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scarico ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 è modificato come segue:

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi ».

ART. 7.

Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e

riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non è dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

ART. 8.

Le cauzioni, a garanzia del pagamento della imposta di fabbricazione sugli spiriti nonché dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidità, purché queste si impegnino, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

ART. 9.

I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno è stabilito in lire 5.

I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti alla applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi.

Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantità non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume.

Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo è ammessa una tolleranza del 6 per cento in più o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta.

Con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'industria e commer-

cio saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei recipienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 10.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei medesimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate.

I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantità dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 è punito con l'ammenda:

a) non inferiore della metà né maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata;

b) non minore del decimo né maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.

ART. 12.

Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantità superiore a 100 litri, senza aver

effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

ART. 13.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e gli esercenti depositi di spiriti liberi da imposta, che non tengono o tengono irregolarmente o si rifiutano di presentare i registri di cui al precedente articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente l'esistenza accertata di una deficienza di prodotto rispetto alle rimanenze contabili non superiore allo 0,5 per cento per gli spiriti puri per le essenze e per le acquaviti, all'1 per cento per gli spiriti puri e le acquaviti trasformati a freddo ed all'1,5 per cento per gli spiriti puri trasformati a caldo, assunti in carico sui relativi registri fiscali nel periodo di tempo decorrente dall'inizio dell'anno finanziario o dell'ultima verifica effettuata dopo tale data. Si considerano facenti parte del carico anche le rimanenze di prodotto riscontrato all'inizio dell'anno finanziario od alla data dell'ultima verifica.

ART. 14.

Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantità superiore o qualità diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 15.

Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

ART. 16.

Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sarà emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, è

punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

ART. 17.

La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.

ART. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovrà essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro da presentarsi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonché l'ubicazione dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare;

d) il numero dei recipienti da confezionare;

e) la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera d).

La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente Sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera e) del precedente secondo comma.

I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata.

Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbricante è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.